

**ON.LE TRIBUNALE DI ENNA**

**SEZIONE LAVORO**

***RICORSO EX ART. 414 C.P.C.***

***CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.***

***ED ULTERIORE ISTANZA FINI DELLA NOTIFICA EX ART. 151 C.P.C.***

La Prof.ssa **YLENIA OLIVO**, nata a [REDACTED], il [REDACTED], residente in [REDACTED]  
[REDACTED], codice fiscale [REDACTED], rappresentata e difesa, per procura  
apposta su foglio separato, da intendersi in calce al presente atto, anche ai sensi dell'art.  
18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2001, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013,  
dall'Avv. Giuseppe Princiotta, codice fiscale PRNGPP78P12F158X, nel cui studio in  
Messina, via Camiciotti, 71, è elettivamente domiciliata e con ulteriore elezione di  
domicilio digitale, all'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato dal Difensore  
all'Ordine professionale di appartenenza *avv.princiotta@pec.giuffre.it* presso cui chiede di  
ricevere ogni notifica e comunicazione.

- ***Ricorrente***

**contro**

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro tempore, cod. fisc. 80185250588, con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta, con sede in Caltanissetta, via Libertà, n. 74;
- l'**Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. 80018500829, via G. Fattori, 60, 90146 Palermo, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta, con sede in Caltanissetta, via Libertà, n. 74;
- l'**Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. 80005000833, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Caltanissetta, con sede in Caltanissetta, via Libertà, n. 74;

- ***Resistenti***




**e nei confronti**

di tutti i controinteressati come in atti meglio indicati;

**- Controinteressati**

**PREMESSO IN FATTO**

- I.** La Ricorrente è docente nel corrente anno scolastico (2023/2024), con contratto *a tempo determinato* (dal 01/09/2023 sino al 31/08/2024), presso l'Istituto Scolastico "Sanzo" di Capizzi (Me) – cfr. [doc. 1](#) Contratto di lavoro.
- II.** Sempre nell'attuale anno scolastico (2023/2024), la Ricorrente ha superato positivamente il periodo di formazione e di prova, **previsto dall'art. 59, comma 9-bis, D. L. n. 73/2021**. Solo per migliore chiarezza si segnala che l'art. 59, comma 9-bis del D.L. sopra evocato ha bandito una "*procedura concorsuale straordinaria*" per docenti a tempo determinato che avessero maturato taluni requisiti previsti dalla medesima norma. Per effetto del superamento del periodo di formazione e prova, la Prof.ssa Olivo è stata, quindi, immessa "*a ruolo*", quale docente a tempo *indeterminato* con decorrenza giuridica dal prossimo 01/09/2024 (cfr. [doc. 2.1](#) Provvedimento prot. n. 3772 del 28/06/2024; [doc. 2.2](#) Attestato formazione prot. 7743 del 24/05/2024, [doc. 2.3](#) Certificazione prot. n. 2023/000540/0173 del 12/12/2023).
- III.** L'odierna Ricorrente, con Nota a mezzo p.e.c. del 18/07/2024, inviata all'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia ed all'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, protocollata al n. 16068, ha formalizzato, per il prossimo anno scolastico (2024/2025), apposita **Domanda di assegnazione provvisoria provinciale** per la *Scuola Secondaria di I grado* (classe di concorso A022 ed, in subordine, A012) e per la *Scuola Secondaria di II grado* (classe di concorso A012 ed, in subordine, A022). La domanda di assegnazione provvisoria è legittimata dall'esigenza di assicurare il ricongiungimento al **coniuge convivente**, residente nel comune di .
- IV.** Per quanto di interesse ai fini del presente Ricorso, si evidenzia come **il diritto di richiedere l'assegnazione provvisoria è, espressamente, riservato, tra gli altri, ai docenti assunti ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis D. L. n. 73/2021, così come disposto dal C.C.N. integrativo e dall'Intesa del 27/06/2024**. Ed infatti, l'Intesa



raggiunta tra il Ministero ed i Sindacati, all'art. 1, comma 3, prevede che “3. *Ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, nonché ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021 che sono stati assunti a tempo determinato nell'a.s. 2023/24 (tra cui l'odierna Ricorrente n.d.r.), si applica il precedente comma 2 a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.”.*

Solo per una migliore intelligenza della disciplina in esame si evidenzia come il “*comma 2*” di cui parla la norma prevede che i docenti possano “...*presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza.*”.

È, dunque, evidente come la *ratio* dell'Intesa sia quella di consentire alla platea dei docenti assunti in forza della procedura straordinaria ex art. 59, comma 9-*bis* di fruire del diritto di assegnazione provvisoria **nell'ambito della provincia di appartenenza**.

Solo per opportuno chiarimento (alla luce dei refusi commessi dall'USP e di cui si dirà *infra*) va segnalato come l'Intesa preveda delle restrizioni al **comma 4** (che si applica unicamente ai **docenti di sostegno**, e dunque, **non** alla prof.ssa Olivo che, come visto, non è docente di sostegno) ed al successivo **comma 5** che disciplina la c.d. **mobilità annuale interprovinciale** (e dunque non applicabile al caso di specie, visto che la Prof.ssa Olivo ha chiesto l'assegnazione nella medesima provincia di Messina in cui ha sede l'istituto scolastico presso cui è titolare) – cfr. [docc. 3.1-3.2](#) Ricevute di avvenuta consegna contenente le dette Domande di assegnazione provvisoria provinciale ed i relativi allegati, [doc. 3.3](#) Ricevuta di protocollazione e [doc. 4](#) Intesa Ministero Istruzione e Merito - OO.SS. del 27/06/2024.

- V. Con Provvedimento del 08/08/2024, prot. 0018232, il Dirigente dell'Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ha disposto la pubblicazione delle “**graduatorie provvisorie relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado per l'a.s. 2024/2025. Unitamente alle graduatorie è pubblicato per**



*ogni ordine di scuola l'elenco degli esclusi*", con la precisazione che *"Avverso le predette graduatorie gli interessati potranno presentare motivato reclamo a mezzo e-mail da inviare entro e non oltre 5 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento"* – [doc. 5.1](#) Provvedimento A.T. Messina.

**VI.** La Ricorrente è stata inserita nell'Elenco degli esclusi relativo alla Scuola secondaria di **I grado** con la seguente motivazione *"DOCENTE DI CUI ALL'ART. COMMA 4 DELL'INTESA DEL 27 /06/ 2024 PRIVO DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 5 DELLA PREDETTA INTESA"* ([doc. 5.2](#) Elenco esclusi Scuola I grado).

**VII.** Al contempo, l'odierna Ricorrente, pur non figurando nell'Elenco degli esclusi relativo alla Scuola secondaria di **II grado** ([doc. 5.3](#)), NON è stata inserita nella graduatoria dei docenti aventi diritto all'assegnazione provvisoria per il detto II grado; **pertanto, de facto, la prof.ssa Olivo è stata esclusa anche dall'Elenco dei docenti di II grado aventi diritto ad assegnazione provvisoria** ([docc. 5.4-5.5](#)).

**VIII.** L'odierna Ricorrente, stante l'illegittimità della sua esclusione dalle Graduatorie delle assegnazioni provvisorie provinciali, ha, quindi, proposto reclamo nei termini di rito. Il detto Reclamo è stato inviato dalla Docente all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, indicato dall'USP in seno al Provvedimento del 08/08/2024, prot. 0018232 – cfr. [doc. 6.1](#) Reclamo ed allegati e [doc. 6.2](#) Ricevuta di accettazione.

**IX.** Con Provvedimento del 14/08/2024, prot. 0019033, il Funzionario Vicario del Dirigente dell'Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina ha disposto la pubblicazione delle *"graduatorie definitive relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali su posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado per l'a.s. 2024/2025. Unitamente alle graduatorie è pubblicato per ogni ordine di scuola l'elenco degli esclusi"* – [doc. 7.1](#) Provvedimento A.T. Messina.

**X.** La Prof.ssa Olivo continua a permanere, anche nelle **graduatorie definitive**, nell'Elenco degli esclusi, relativo alla Scuola secondaria di **I grado**, con la seguente motivazione *"DOCENTE DI CUI ALL'ART. COMMA 4 DELL'INTESA DEL 27 /06/ 2024 PRIVO DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 5 DELLA PREDETTA INTESA"* ([doc. 7.2](#) Elenco esclusi Scuola I grado). Al contempo, pur non figurando nell'Elenco degli esclusi relativo alla Scuola secondaria di **II grado** ([doc. 7.3](#)), permane



l'esclusione *de facto* dalla Graduatoria definitiva relativa alle Scuole secondarie di  
**II grado ([docc. 7.4-7.5](#)).**

Tutto quanto sopra premesso in punto di fatto, la Ricorrente, per il tramite del ministero dello scrivente Difensore, ricorre a codesto on.le Tribunale per dedurre ed eccepire l'illegittimità dell'operato delle PP.AA. *evocande* in giudizio e per chiedere l'accoglimento delle domande sia cautelari che di merito di seguito prospettate alla luce dei seguenti

## MOTIVI

### **I. SULLA GIURISDIZIONE E SULLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO.**

Nel caso di specie, al momento della proposizione del presente Ricorso, la Ricorrente è in servizio presso l'**Istituto Scolastico "Sanzo" di Capizzi (Me)**, ricompreso nel circondario di competenza di codesto On.le Tribunale (cfr. [doc. 1](#) Contratto di lavoro).

Giova evidenziare come in materia di pubblico impiego ed, in particolare, di graduatorie relative al personale scolastico, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità a Sezioni Unite, *"la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio della soggettiva prospettazione della domanda, ma alla stregua del c.d. "petitum" sostanziale, ossia considerando l'intrinseca consistenza della posizione soggettiva adottata in giudizio ed individuata dal giudice stesso con riguardo alla sostanziale protezione accordata a quest'ultima dal diritto positivo"* (cfr. **Cassazione civile sez. un., 21/12/2018, n. 33212; Cassazione civile sez. un., 27/11/2007, n. 24625; Cassazione civile sez. un., 23/09/2013, n. 21677**).

Con specifico riferimento alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie previste per il relativo reclutamento nella scuola pubblica, la giurisdizione compete al Giudice Ordinario in materia di procedura di mobilità.

*"Spetta al g.o. decidere sulla controversia che abbia ad oggetto una procedura di mobilità, di corretta attribuzione di punteggi, titoli e precedenza relativi alle graduatorie nella assegnazione della sede di servizio al personale docente, non trattandosi di una procedura concorsuale in senso stretto caratterizzata dalla emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione con individuazione dei vincitori rappresenta l'atto terminale del procedimento (per cui invece occorrerebbe adire il g.a.) ma di meri atti di gestione del*



*rapporto, in seguito alla già avvenuta assunzione*” (Tribunale Terni sez. lav., 22/01/2019, n. 24).

Nello stesso senso, cfr. **Consiglio di Stato sez. VI, 19/03/2018, n. 1710**: *“Nell’impiego pubblico — al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato concernenti procedure di mobilità o di inserimento in graduatorie del personale docente, occorre aver riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, nel senso che se oggetto della domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo e, solo quale effetto della rimozione di tale atto — di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente a un determinato trasferimento, al mantenimento della sede o all’inserimento in una determinata graduatoria — l’accertamento della correlativa pretesa del ricorrente, la giurisdizione è devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta, in via principale e diretta, una domanda di annullamento di un atto amministrativo autoritativo; invece, ove la domanda giudiziale è rivolta all’accertamento del diritto del singolo docente a un determinato trasferimento, al mantenimento di una determinata sede o all’inserimento nella graduatoria, eventualmente previa disapplicazione dell’atto amministrativo preclusivo della pretesa, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario .*

Ed ancora, *“La materia delle procedure di mobilità dei docenti è oggetto di contrattazione collettiva e perciò necessariamente sottratta all’ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell’Amministrazione e i procedimenti di mobilità compresa quella di carattere professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) non sono suscettibili di essere ascritti alla categoria delle procedure concorsuali per l’assunzione....La conclusione è che la natura privata del procedimento di mobilità non consente di configurare in astratto interessi legittimi, situazioni giuridiche soggettive concepibili soltanto in correlazione con l’attività autoritativa dell’Amministrazione; attività autoritativa che costituisce il presupposto costituzionalmente obbligato perché una controversia sia attribuita, ai sensi dell’art. 103 Cost., alla speciale giurisdizione del giudice amministrativo, ivi compresa quella esclusiva” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 2 aprile 2013, n. 3293).*

Nel caso di specie, il presente Ricorso attiene una procedura di mobilità annuale ed al diritto soggettivo della Docente al corretto inserimento nella Graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie provinciali, con la conseguenza che la giurisdizione spetta a codesto on.le Tribunale del Lavoro.



Parimenti, in tema di competenza, a mente dell'art. 413, comma 5, c.p.c. *“Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

## **II. CARENTE ED ERRONEA MOTIVAZIONE E CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DELL'ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE DALLA GRADUATORIA RELATIVA ALLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI.**

Come noto, le domande di assegnazione provvisoria (provinciale ed interprovinciale) vanno presentate sulla base dei requisiti stabiliti dal C.C.N. integrativo *“concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22”*, sottoscritto in data 08/07/2020 ([doc. 8](#) C.C.N. integrativo). Il detto C.C.N. integrativo si applica, altresì, alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie dell'anno scolastico 2024/2025 in virtù dell'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito ed i Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, sottoscritta in data 27/06/2024 che ne ha prorogato le disposizioni anche per il detto anno scolastico 2024/2025 ([doc. 4](#) Intesa).

Nello specifico, l'art. 7, comma 1, del menzionato C.C.N. integrativo disciplina i motivi per cui il docente di ogni ordine e grado può richiedere la domanda di assegnazione provvisoria. Tale articolo così recita: *“L'assegnazione provvisoria può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, purché ricorra uno dei seguenti motivi: - ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario; - **ricongiungimento al coniuge** o alla parte dell'unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; - gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria; - ricongiungimento al genitore. L'assegnazione provvisoria non può essere richiesta all'interno del comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenza secondo il successivo articolo 8 del presente contratto”*.

Nel caso rimesso allo scrutinio di codesto on.le Giudice del Lavoro, la Ricorrente ha presentato Domande di assegnazione provvisoria provinciale per la Scuola Secondaria di I e II grado nel rispetto di quanto prescritto dal menzionato articolo 7, comma 1, C.C.N.



integrativo giacché ha indicato, quali esigenze di famiglia, il “**ricongiungimento al coniuge**...omissis...nel comune di [REDACTED]” (cfr. Domande sub [docc. 3.1.-3.2](#)).

A tale previsione, contemplata dal C.C.N. integrativo, si aggiunga che anche l’**Intesa del 27/06/2024**, raggiunta tra il Ministero ed i Sindacati, riserva, tra gli altri, ai **docenti assunti ai sensi dell’art. 59, comma 9-bis D. L. n. 73/2021** (tra cui rientra la Prof.ssa Olivo) la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria.

Ed infatti, come già visto in punto di fatto, all’art. 1, comma 3, l’Intesa prevede che “3. *Ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all’art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, nonché ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021 che sono stati assunti a tempo determinato nell’a.s. 2023/24* (tra cui l’odierna Ricorrente n.d.r.), si applica il precedente comma 2 a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.” (si è già detto che il comma 2 prevede che i docenti possano “...presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza.”).

Sebbene le Domande di assegnazione provvisoria integrassero i requisiti di cui all’art. 7, comma 1, C.C.N. integrativo e dell’Intesa, la Ricorrente è stata esclusa dall’assegnazione provvisoria. In seno all’Elenco degli esclusi dalla Graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria provinciale relativa alla Scuola secondaria di I grado, l’Ambito Territoriale della Provincia di Messina ha così motivato l’esclusione della Ricorrente: “**DOCENTE DI CUI ALL’ART. COMMA 4 DELL’INTESA DEL 27 /06/ 2024 PRIVO DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 5 DELLA PREDETTA INTESA**” (cfr. [doc. 7.2](#) Elenco esclusi).

Tale motivazione è carente ed errata.

Come si vedrà, infatti, la Prof.ssa Olivo non rientra tra i casi di cui al *comma 4* (che si applica solo ai **docenti di sostegno**), né rientra nella casistica di cui al *comma 5* (che si applica solo in caso di **mobilità interprovinciale**).

Procedendo con il dovuto ordine, in via preliminare, giova osservare come l’Amministrazione non specifica neppure quale sia l’articolo dell’Intesa del **27/06/2024 nel quale sarebbe stata collocata la Docente** (potendosi, solo in via induttiva,





comprendere che la disposizione non citata sia l'art. 1 della predetta Intesa). Peraltro, **omette del tutto di indicare quali siano le ragioni che abbiano *de facto* determinato l'esclusione dalle graduatorie di II grado delle scuole secondarie.**

Ad ogni buon conto, come sopra indicato il Provvedimento di esclusione incontra un evidente rifiuto, dato che la Prof.ssa Olivo non rientra nel novero dei docenti di cui al *comma 4* che si applica solo ai *docenti di sostegno* (e peraltro, non è neppure soggetta alle restrizioni di cui al *comma 5* che, come si vedrà infra, si applica solo alla *mobilità interprovinciale* e non a quella provinciale).

Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione resistente, la Prof.ssa Olivo è docente a tempo determinato di cui alla **procedura straordinaria ex art. 59, comma 9-bis D.L. n. 73/2021**, così come accertato in seno al Contratto di lavoro a tempo determinato anno scolastico 2023/2024 ([doc. 1](#)) ed accertato anche dalla Dirigente Scolastica in seno Provvedimento di superamento del periodo di formazione e di prova ([doc. 2.1](#)).

Ne consegue, quindi, che **la Ricorrente, avendo partecipato alla menzionata procedura straordinaria ed essendo stata assunta con contratto a tempo determinato nell'anno scolastico 2023/2024, rientra nell'art. 1, COMMA 3, dell'Intesa del 27/06/2024 (e NON nel comma 4 del medesimo articolo come erroneamente ritenuto dall'Amministrazione resistente).**

Ed invero, a mente del citato comma 3 dell'Intesa “*Ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, ivi compresi i docenti su posti di sostegno di cui all'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021 convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, nonché ai docenti che hanno partecipato alla procedura straordinaria ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021, che sono stati assunti a tempo determinato nell'a.s. 2023/24, si applica il precedente comma 2 a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.*”.

Tale comma rinvia, quindi, al comma 2 dell'art. 1 dell'Intesa, il quale nel disciplinare la mobilità del personale docente così recita: “*Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, comma 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e dell'art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell'anno scolastico 2023/2024*



*permangono presso l'istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova. L'anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza. Il predetto vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all'anno di iscrizione nelle GAE. Tali docenti possono presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell'ambito della provincia di appartenenza".*

**IL MENZIONATO COMMA PREVEDE, QUINDI, PER I DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO ED, IN VIRTÙ DEL RINVIO CONTENUTO NELL'ART. 1, COMMA 3, DELL'INTESA, ANCHE PER I DOCENTI A TEMPO DETERMINATO NELL'ANNO SCOLASTICO 2023/2024 CHE HANNO PARTECIPATO ALLA PROCEDURA STRAORDINARIA EX ART. 59, COMMA 9 BIS, D.L. 73/2021 E SUPERATO IL PERIODO DI FORMAZIONE E PROVA, LA POSSIBILITÀ DI PRESENTARE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PROVINCIALE.**

Nel caso di specie, la Ricorrente è stata, ingiustamente, collocata tra i docenti di cui al **comma 4** (invece di essere inserita tra i docenti di cui al **comma 3**) ed esclusa dalla Graduatoria delle assegnazioni provvisorie provinciali.

La prof.ssa Olivo rientra inequivocabilmente tra i docenti di cui al **comma 3** stante il possesso di tutti i presupposti previsti dal citato comma.

Ed infatti, la Prof.ssa Olivo:

- a. ha partecipato alla **procedura straordinaria ex art. 59, comma 9-bis, D.L. 73/2021** come si evince dal Contratto di lavoro ([doc. 1](#)) e dal Provvedimento di superamento del periodo di formazione e di prova a firma della Dirigente scolastica ([doc. 2.1](#));
- b. nell'anno scolastico **2023/2024** è stata assunta con **contratto di lavoro a tempo determinato** (cfr. [doc. 1](#));
- c. ha **superato** il periodo di formazione e di prova (cfr. [docc. 2.1-2.2-2.3](#));
- d. ha presentato domanda di assegnazione provvisoria **provinciale**



(ricongiungimento al coniuge nel comune XXXXXXXXXX) – [docc. 3.1-3.2-3.3.](#)

Nonostante la correttezza di detti presupposti, documentati dalla Ricorrente in sede di presentazione della Domanda di assegnazione, l'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina ha, erroneamente, valutato la Domanda di che trattasi, ritenendo che la Ricorrente rientrasse nel *comma 4* dell'Intesa del 27/06/2024.

A riprova che il *comma 4* non si applichi alla prof.ssa Olivo in quanto si riferisce unicamente ai **docenti di sostegno (e come visto la Prof.ssa Olivo NON è docente di sostegno)** giova osservare come il citato comma 4 così recita: «*I docenti assunti a tempo determinato nell'a.s. 2023/24 ai sensi dell'art. 5, commi 5 e 6, del decreto legge 23 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l'a.s. 2024/25 nell'ambito della provincia di appartenenza e in provincia diversa da quella di appartenenza qualora rientrino nelle categorie previste dal successivo comma 5, a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova. L'anno scolastico svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria è computato nel calcolo del triennio di permanenza. Tale disposizione trova applicazione dopo la fase 40 e prima della fase 41 della sequenza operativa di cui all'Allegato 1 del CCNI. Analogamente, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto*».

Come si vede la norma si applica solamente ai docenti “assunti ... ai sensi dell'art. 5, commi **commi 5 e 6, del decreto legge 23 aprile 2023, n. 44**”.

Orbene, i commi 5 e 6 del D.L. 44/2023 fanno riferimento unicamente ai docenti di sostegno (ed infatti così recitano: «5. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, **i posti di sostegno** vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno



2023. 6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 5, salvo quanto previsto dal comma 12.».

Nel caso di specie, è di tutta evidenza come **la Ricorrente non rientra in tale tipologia di docente di sostegno** per cui non si può applicare il comma 4 dell'Intesa, come asseritamente sostenuto dall'Amministrazione.

In considerazione di quanto sopra, ne consegue, pertanto, che in sede di valutazione della Domanda di assegnazione provvisoria presentata dalla Ricorrente, le PP.AA. resistenti hanno, erroneamente, qualificato la Prof.ssa Olivo quale docente rientrante nel comma 4, art. 1, dell'Intesa del 27/06/2024 anziché nel comma 3 della menzionata Intesa, con conseguente illegittima esclusione dalla Graduatoria delle assegnazioni provvisorie provinciali.

### ***III. CARENTE ED ERRONEA MOTIVAZIONE E CONSEGUENTE ILLEGITTIMITÀ DELL'ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE DALLA GRADUATORIA RELATIVA ALLE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE PROVINCIALI – SEGUE.***

Fermo quanto sopra, la motivazione resa dalle Amministrazioni resistenti in seno all'Elenco degli esclusi è parimenti errata ed illegittima sotto altro profilo.

L'Ufficio Scolastico ritiene che la Ricorrente non possieda “*i requisiti di cui al comma 5 della predetta Intesa*” (cfr. [doc. 7.2](#) Elenco esclusi).

Invero, **i requisiti del comma 5, NON si applicano ai docenti che chiedono assegnazioni provvisorie nell'ambito della medesima provincia, ma solamente ai docenti che richiedono l'assegnazione interprovinciale** (e si è detto che la prof.ssa Olivo ha richiesto l'assegnazione nell'ambito della medesima provincia di Messina in cui è già titolare).

Ed infatti, a mente del citato comma 5 “*Considerato quanto stabilito dall'art. 34, comma 8, del CCNL, ai docenti di cui ai precedenti commi 2 e 3, è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale INTERPROVINCIALE purché rientrino nelle seguenti categorie: a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i*



12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si presenta l'istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età; b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i docenti di cui all'art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall'art. 7, comma 1, del CCNI; c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di: 1) coniuge, parte di un'unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave; 2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1); 3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2); 4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3); 5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4). d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all'art. 2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n. 118. La domanda di assegnazione provvisoria va comunque presentata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del CCNI”.

Il superiore comma prescrive dei **vincoli**, specificati alle lettere da a) a d), per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria **INTERPROVINCIALE**.

Nel caso di specie, la Ricorrente ha, invece, formulato Domande di assegnazione provvisoria **PROVINCIALE** per la Scuola Secondaria di I e II grado ai fini del ricongiungimento al coniuge nel comune di XXXXXXXXXX – cfr. Domanda e relativi allegati sub [docc. 3.1-3.2](#), con la conseguenza che la Docente non è soggetta ai vincoli previsti per le domande interprovinciali prescritti dal menzionato comma 5 dell'Intesa del 27/06/2024

Ed infatti, a mente del comma 2 dell'art. 1, di tale Intesa, in virtù del rinvio contenuto nel successivo comma 3 (nel quale, come esposto nel precedente paragrafo, deve essere ricompresa l'odierna Ricorrente) “*Tali docenti **possono presentare**, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione **nell'ambito della provincia di appartenenza**”.*



Dal chiaro tenore letterale di detto comma 2, giova evidenziare come **per la presentazione della domanda di assegnazione provvisoria provinciale non sono richiesti i vincoli di cui al comma 5 (prescritti per le domande di assegnazione interprovinciali) in quanto il comma 2 non prevede alcuna elencazione di detti vincoli ed, in ogni caso, non contiene alcun rinvio al comma 5.**

Tale interpretazione è stata, altresì, chiarita dalle Organizzazioni sindacali, tra cui Federazione UIL Scuola RUA. La detta Federazione ha predisposto un prospetto di sintesi del contenuto dell'Intesa del 27/06/2024 ([doc. 9](#)), da cui si evince che per i docenti neoassunti a tempo determinato il 01/09/2023 (straord.bis):

- la domanda di assegnazione provvisoria **provinciale** può essere presentata **senza deroghe e vincoli** di cui al comma 5 dell'Intesa;
- la domanda di assegnazione provvisoria **interprovinciale** può essere presentata **solo con deroghe e vincoli** di cui al comma 5 dell'Intesa.

Data la chiarezza del Prospetto appare utile riproporlo di seguito.



| ASSEGNAZIONE E UTILIZZAZIONE a.s. 2024/25   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| VINCOLI E DEROGHE - SOLO DOCENTI  |   |  |   |
| Docenti   | Assegnazioni e utilizzazioni provinciali  | Assegnazioni interprovinciali  | Deroghe   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Assunti a TI fino all'1/9/2022 (GAE/CONCORSI);</li> <li>✓ Assunti a TD l'1/9/21 o l'1/9/22 e a TI l'1/9/22 o l'1/9/23 (GPS di I FASCIA).</li> <li>✓ Neo assunti a TI l'1/9/2023 (GAE/CONCORSI/STRAORD.BIS);</li> <li>✓ Neo assunti a TD l'1/9/2023 (STRAORD.BIS);</li> <li>✓ Assunti a TD l'1/9/21 o l'1/9/22 e nuovamente assunti a TD l'1/9/23 per rinvio o ripetizione dell'anno di formazione e prova (STRAORD.BIS o GPS I FASCIA)</li> <li>✓ Neo assunti a TD l'1/9/23 (GPS I fascia sostegno).</li> </ul>  | <p>SÌ<br/>(SENZA BISOGNO DI DEROGHE)</p> <p>SÌ<br/>(SENZA BISOGNO DI DEROGHE)</p> <p>SOLO CON DEROGHE</p> | <p>SÌ<br/>(SENZA BISOGNO DI DEROGHE)</p> <p>SOLO CON DEROGHE</p> <p>SOLO CON DEROGHE</p> | <p>a) sovrannumero o esubero;</p> <p>b) genitore con figlio fino a 12 anni (entro il 31/12/2024);</p> <p>c) invalido con almeno il 67%+disabilità anche non grave (art. 21 L.104/92);</p> <p>d) disabile con connotazione di gravità (art. 33 c.6 L.104/92);</p> <p>e) assistenza al figlio o al coniuge/unione civile/convivente con disabilità grave; al parente o affine entro il 3° grado con disabilità grave (art. 33 cc. 3-6 L.104/92);</p> <p>f) fruizione dei permessi o del congedo biennale (art. 42 d.lgs. 151/01);</p> <p>g) coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile (art.2, cc. 2 e 3, della L.118/1971).</p> |
| <p><b>Attenzione: Tutti gli assunti a TD devono aver superato l'anno di formazione e prova e nell'a.s. 2023/24.</b></p> <p><b>Inoltre, tutti gli assunti a TD, che rientrano nelle deroghe, presentano la domanda in modalità cartacea e si muovono dopo la fase 40 e prima della fase 41 di cui all'Allegato 1 del CCNI 2019/21.</b></p> <p><b>Ad esempio, gli assunti dalle GPS I fascia sostegno a TD l'1/9/23, che hanno superato l'anno di formazione e prova nell'a.s. 2023/24 e che rientrano nelle deroghe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nelle utilizzazioni e assegnazioni provinciali sono collocati in coda rispetto a tutti gli altri docenti con specializzazione sul sostegno.</li> <li>nelle assegnazioni provvisorie interprovinciali sono collocati in coda rispetto a tutti gli altri docenti con specializzazione sul sostegno, mentre precedono i docenti titolari su posto comune che stanno per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o che, in subordine, hanno maturato almeno un anno di servizio sul sostegno, e che richiedono anche posti di sostegno (questi ultimi, infatti, rientrano, nella fase 41).</li> </ul> <p><b>Gli assunti dalle GPS I fascia sostegno l'a.s. 2023/24, qualora siano stati dichiarati in sovrannumero rispetto al posto su cui esercitano il diritto per la conferma in ruolo, partecipano alla mobilità annuale in qualità di perdenti posto.</b></p> |   |  |   |

Si vede come per i docenti assunti da tempo determinato (indicati dalla freccia in rosso) l'assegnazione provvisoria *provinciale* avviene **SENZA BISOGNO DI DEROGHE**. Solamente gli **insegnanti neoassunti da GPS I fascia sostegno** (tra cui ovviamente NON rientra la prof.ssa Olivo che nulla ha a che vedere con il sostegno) sono soggetti a deroghe per l'assegnazione provvisoria *provinciale*.

In considerazione di quanto sopra, stante la presentazione di Domande di assegnazione provinciale, l'esclusione della Ricorrente dalle Graduatorie definitive delle assegnazioni provvisorie provinciali relative alla Scuola Secondaria di I e II grado, per assenza dei vincoli di cui al comma 5 dell'Intesa, è, quindi, illegittima, con la conseguenza che la Docente deve essere inserita in dette Graduatorie.

#### **IV. SUL PERICULUM IN MORA.**

Ferma la consistenza in punto di diritto di quanto sopra esposto e ribadita l'assoluta illegittimità dell'operato serbato dalla PP.AA. resistenti, è di palese evidenza come la Ricorrente stia patendo una seria violazione dei propri diritti – tutti di rango costituzionale – all'esercizio della professione di docente ed alla dignità professionale.

La Ricorrente subisce un pregiudizio grave ed irreparabile, conseguente al mancato inserimento nella Graduatoria relativa all'assegnazione provvisoria provinciale.

Dal diritto all'assegnazione provvisoria provinciale discende l'ulteriore inviolabile diritto della Ricorrente a prestare servizio nella medesima sede o in sede vicina a quella del proprio coniuge. La necessità di ottenere in via d'urgenza il riconoscimento del diritto di assegnazione provvisoria provinciale per l'anno scolastico 2024/2025, nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio ordinario, il diritto della Ricorrente verrebbe irrimediabilmente leso, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono diritti inviolabili della persona costituzionalmente tutelati.

Ed invero, con l'imminente avvio dell'anno scolastico, stante il mancato riconoscimento ed applicazione della riserva di posto e conseguente mancata assegnazione provvisoria, la Ricorrente dovrà spostarsi in una sede più lontana (Capizzi) dal Comune di residenza [REDACTED], con la conseguenza che verrebbero compromessi i diritti personali afferenti alla sfera familiare e coniugale.



Detta circostanza assume tutti i caratteri della gravità, dell'imminenza e dell'irreparabilità, costituendo l'allontanamento forzoso ed illegittimo della Docente, un pregiudizio attuale e concreto, idoneo ad incidere, notevolmente, su posizioni giuridiche soggettive a rilevanza costituzionale che determina effetti irreversibili sul diritto dedotto in giudizio.

Si rende necessaria l'immediata tutela cautelare di modo che la Ricorrente possa prendere parte al regolare *iter* di assegnazione che a stretto giro verrà effettuato dalle PP.AA. resistenti.

\*\*\*\*\*

Per le considerazioni sopra esposte, la Ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe,

#### CHIEDE

che l'On. Tribunale di Enna, sezione Lavoro, rigettata ogni contraria eccezione o difesa, voglia accogliere le seguenti

#### DOMANDE:

*in via cautelare, ex art. 700 c.p.c., inaudita altera parte*

*o, in subordine, previa fissazione dell'udienza di rito,*

- I. Riconoscere e dichiarare** che la Ricorrente ha diritto di essere immessa nelle Graduatorie definitive relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali su posti comuni nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado per l'a.s. 2024/2025.
- II.** Per l'effetto, **ordinare** alle PP.AA. resistenti di inserire, immediatamente, la Ricorrente nelle Graduatorie definitive relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali su posti comuni nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado per l'a.s. 2024/2025 (Provincia di Messina), con posizione spettante in base al punteggio maturato, nella relativa classe di concorso.
- III.** Con vittoria di spese e compensi di causa del sub-procedimento cautelare, **da distrarsi** in favore dello scrivente difensore, il quale dichiara di non aver riscosso i compensi e di aver anticipato le spese, e, ove condiviso, **da maggiorarsi** fino al 30%, stante la redazione dell'atto "*con tecniche informatiche idonee ad*





*agevolarne la consultazione o la fruizione*”, mediante collegamenti ipertestuali nell’atto, ai sensi dell’art. 4, comma 1-*bis*, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.

*nel merito,*

- IV. Riconoscere e dichiarare** che la Ricorrente ha diritto di essere immessa nelle Graduatorie definitive relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali su posti comuni nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado per l’a.s. 2024/2025.
- V.** Per l’effetto, **ordinare** alle PP.AA. resistenti di inserire, immediatamente, la Ricorrente nelle Graduatorie definitive relative alle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali su posti comuni nella Scuola Secondaria di primo e secondo grado per l’a.s. 2024/2025 (Provincia di Messina), con posizione spettante in base al punteggio maturato, nella relativa classe di concorso.
- VI.** Con vittoria di spese e compensi di causa di merito, **da distrarsi** in favore dello scrivente difensore, il quale dichiara di non aver riscosso i compensi e di aver anticipato le spese, e, ove condiviso, **da maggiorarsi** fino al 30%, stante la redazione dell’atto “*con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione*”, mediante collegamenti ipertestuali nell’atto, ai sensi dell’art. 4, comma 1-*bis*, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.

Con espressa riserva di formulare in fase di merito ogni necessaria domanda risarcitoria in ordine ai danni, anche di ordine patrimoniale, causati alla Ricorrente.

Salvo ogni altro diritto ed azione.

#### **ISTANZA EX ART 151 C.P.C.**

La Difesa della Ricorrente,

#### **considerato:**

che nel presente giudizio cautelare sono da qualificarsi come controinteressati i docenti indicati nelle graduatorie di cui in premessa;

che l’evocazione in giudizio dei detti controinteressati, stante il numero elevatissimo degli stessi, può essere perfezionata, esclusivamente, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;



che la richiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alle parti resistenti;

**chiede:**

-autorizzi la notifica degli atti di rito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione nel Sito Istituzionale del M.I.M. e/o dell'U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale di Messina.

***Elenco atti e documenti prodotti.*** Unitamente al presente atto si producono i seguenti documenti:

[doc. 1\)](#) Contratto di lavoro anno scolastico 2023/2024;

[docc. 2.1-2.2-2.3\)](#) Provvedimento prot. n. 3772 del 28/06/2024; Attestato formazione prot. 7743 del 24/05/2024, Certificazione prot. n. 2023/000540/0173 del 12/12/2023;

[docc. 3.1-3.2-3.3\)](#) Ricevute di avvenuta consegna contenente le Domande di assegnazione provvisoria provinciale ed i relativi allegati e Ricevuta di protocollazione;

[doc. 4\)](#) Intesa Ministero Istruzione e Merito - OO.SS. del 27/06/2024;

[docc. 5.1-5.2-5.3-5.4-5.5\)](#) Provvedimento A.T. Messina, Elenco esclusi Scuola I e II grado, Graduatorie provvisorie assegnazioni provvisorie II grado;

[docc. 6.1-6.2\)](#) Reclamo e ricevuta di accettazione;

[docc. 7.1-7.2-7.3-7.4-7.5\)](#) Provvedimento A.T. Messina, Elenco esclusi Scuola I e II grado, Graduatorie definitive assegnazioni provvisorie II grado;

[doc. 8\)](#) C.C.N. integrativo sottoscritto in data 08/07/2020;

[doc. 9\)](#) Prospetto di sintesi Federazione UIL Scuola RUA.

***Dichiarazione di valore.*** Ai sensi del T.U. sulle spese di giustizia si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile e, pertanto, il contributo dovuto e versato è pari ad € 259,00.

Con osservanza.

Messina, 18/08/2024

f.to digitalmente Avv. Giuseppe Princiotta

